



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 10/ s.s. 2023-2024

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini
Avv. Marco Lupo
Avv. Andrea Rossi
Avv. Alessandro Oliverio

Presidente
Componente
Componente
Componente

Il Tribunale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico- Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **15/02/2024**, con l'assistenza della sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il deferimento del Procuratore federale nei confronti di

Stefano Di Salvatore:

DECISIONE

Di Salvatore Stefano viene condotto a giudizio federale “per avere, in data 18 ottobre 2023, nel verbale dell’udienza di costituzione del collegio arbitrale nella controversia tra Ruby Rovigo SSD a r.l. e la Rugby Viadana 1970 SSD s.r.l., dichiarato in modo contrario al vero l’inesistenza di alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla propria indipendenza e imparzialità; che non sussiste alcun motivo di incompatibilità all’espletamento dell’incarico, nonché per avere svolto le funzioni di presidente del collegio arbitrale suddetto in difetto delle condizioni di terzietà ed imparzialità richiesto per lo svolgimento dell’incarico” ciò in violazione dell’art. 95 co. 1 lett. d) del Regolamento di Giustizia e dell’art. 10 del Codice di comportamento sportivo CONI, condotta aggravata dalle circostanze di aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole ai sensi dell’art. 10 co. 1 lett.).

Fissata l’udienza e costituitosi in giudizio l’inculpato sostiene nella Sua memoria difensiva ritualmente depositata

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

a. in via pregiudiziale

- che la norma invocata dalla Procura federale, art.95, c.1, lett. d, del R.G. FIR del 19.07.2022, si assume oltre modo vessatoria nei confronti dei tesserati alla Federazione Italiana Rugby e che si ritiene contraria a tutte le norme di giustizia sportiva emanate dal CONI;
- che, l'articolo preso in esame, l'art. 95 – Requisiti per la nomina e per i doveri degli arbitri, non ha subito mai nessuna modifica, se non in data 19.07.2022;
- che l'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali della FIR, presso e con il quale il Collegio arbitrale opera, nulla evidentemente sapeva della variazione normativa intervenuta e nulla ha riferito ai Componenti dell'arbitrato, tanto meno la Dichiarazione di impegno, Dichiarazione contemplata nella revisione del nuovo RG FIR del 19.07.2022 e mai pubblicizzata;
- che l'ultima revisione del RG FIR, ha inteso innovare – art.95, c1, lett. d) “...non essere tesserato FIR...” - contrariamente agli anni pregressi, circa 20, il ruolo del componente del Collegio arbitrale federale escludendo i tesserati senza alcuna informazione al movimento rugbystico italiano e/o agli operatori del diritto sportivo, andando in controtendenza sia con le precedenti revisioni normative, sia con gli altri Regolamenti sportivi che, a titolo esemplificativo, di seguito si riportano;

omissis

- che, pertanto, sin da ora, si chiede che il presente giudizio venga sospeso, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 RG FIR, sino alla definitiva decisione sull'imminente impugnazione dello scrivente dell'art.95, c.1, lett. d, del R.G. FIR del 19.07.2022;

b. in fatto e nel merito

- che in data 15.09.2023, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto vigente della Federazione Italiana Rugby, la società Rugby Rovigo SSD a r.l. apriva una controversia di natura patrimoniale nei confronti della società Rugby Viadana 1970 SSD s.r.l., in merito alla validità del Memorandum afferente al giocatore Zottola Alfonso Tomas, presentando domanda di arbitrato e nominando quale



TRIBUNALE FEDERALE

Arbitro l'Avv. Alfonso Alegiani ed invitando la società Rugby Viadana 1970 SSD s.r.l. a nominare il proprio;

- *che la società Rugby Viadana 1970 SSD s.r.l. non procedeva alla nomina del proprio arbitro ed il Presidente della Corte Federale d'Appello della FIR, con provvedimento del 09.10.2023, nominava d'Ufficio l'arbitro della società Rugby Viadana 1970 SSD s.r.l. nella persona dell'Avv. Edoardo Alesse subordinando la nomina "... al rilascio, da parte del nominato Arbitro, ... di una comunicazione da inoltrare alla F.I.R. ... mediante la quale dichiari espressamente:*

✓ di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive per assolvere, anche per la completa estraneità agli interessi dedotti in lite, le funzioni arbitrali in piena autonomia, imparzialità ed indipendenza, in assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere e natura;

✓ che non sussistono ragioni di incompatibilità all'espletamento dell'incarico;

✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di conflitti di interesse o cause di incompatibilità;

✓ di impegnarsi ad osservare il vincolo di riservatezza sugli atti ed attività connessi all'incarico".

- *che in data 11.10.2023, i due arbitri, come sopra nominati, procedevano alla nomina del terzo arbitro, quale Presidente del Collegio Arbitrale, nella persona dell'avv. Stefano Di Salvatore del Foro di L'Aquila che accettava l'incarico "... precisando che non sussistono fatti, circostanze, rapporti e cause di incompatibilità nell'espletamento dell'incarico che possano incidere sull'indipendenza ed imparzialità di giudizio della controversia ...";*

- *che in data 07.11.23 il Collegio all'unanimità, dopo ampia attività istruttoria, ascoltate le Parti ed esaminati gli atti, emetteva il lodo favorevole alla società Rugby Rovigo SSD a r.l.;*

- *che lo scrivente Avv. Stefano Di Salvatore ha dichiarato nell'Atto di accettazione dell'incarico per la procedura arbitrale de quo "... che non sussistono fatti, circostanze, rapporti e cause di incompatibilità*



TRIBUNALE FEDERALE

nell'espletamento dell'incarico che possano incidere sull'indipendenza ed imparzialità di giudizio della controversia ...” e nel Verbale di costituzione del Collegio arbitrale del 18.10.2023, unitamente agli altri due componenti del Collegio, “... di essere e volere rimanere indipendenti ed imparziali nella controversia in oggetto; che non esiste alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla propria indipendenza e imparzialità; che non sussiste alcun motivo d'incompatibilità all'espletamento dell'incarico ...”;

- *che la dichiarazione resa, è la medesima dichiarazione che si rende in tutte le procedure arbitrali sportive, la stessa che l'inculpato ha sempre reso nelle centinaia di procedure arbitrali della Federazione Italiana Rugby;*
- *che negli ultimi venti anni, 4 sono state le revisioni al Regolamento di Giustizia FIR, sempre ampiamente discusse e pubblicizzate sino al 2016, a differenza della modifica intervenuta nel luglio 2022 mai oggetto di discussione e/o pubblicità;*
- *che lo scrivente Avv. Stefano Di Salvatore ha effettuato le dichiarazioni rese senza mai alcun riferimento all'innovato art.95 del RG FIR del 19.07.2022, così come dichiarato anche nell'ultima procedura arbitrale in FIR, tra un Tecnico federale ed un soggetto affiliato, con Collegio arbitrale a tre componenti presieduto dal sottoscritto, concluso con il Lodo Ascantini in data 30.06.2022;*
- *che trattasi di inosservanza di una norma, recentemente variata, di natura tecnica e non sostanziale e che tale incompatibilità non ha determinato la decisione e l'efficacia dell'atto sottoscritto dal Collegio;*
- *che la Procura non contesta né il dolo né la colpa e che trattasi, in verità di un errore scusabile in buona fede, tenendo conto della variazione normativa da poco entrata in vigore rispetto alla costituzione del Collegio;*
- *che l'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legalì della FIR, che opera in qualità di cancelleria dell'arbitrato, non ha comunicato alcunchè all'inculpato;*
- *che lo scrivente è il Presidente dell'AIR – Associazione Italiana Rugbysti e, contrariamente a quanto scritto dalla Procura nell'atto di deferimento, che non corrisponde al vero, non ha MAI rivestito la qualità di difensore negli arbitrati, di qualsivoglia genere, all'interno della FIR.*



TRIBUNALE FEDERALE

Il Di Salvatore chiedeva quindi la sospensione del procedimento per il motivo illustrato e comunque nel merito di archiviare il procedimento per insussistenza dei fatti per la buona fede dell'incolpato medesimo.

Richiesta ribadita nella udienza del 15.2.2024 all'esito della quale il Tribunale si riservava la decisione. Nella stessa occasione la Procura chiedeva la condanna del Di Salvatore anche ai sensi dell'art. 24 del RDG per aver posto in essere la ipotesi del "falso ideologico" ivi contemplato.

Il Tribunale ritiene raggiunta documentalmente la prova – non smentita nei fatti né superata dalle difese – della contestata violazione dell'art. 95 RDG.

Invero il Di Salvatore – come ammette nella stessa memoria difensiva – ha rilasciato la dichiarazione precisando che non “*sussistono fatti, circostanze, rapporti e cause di incompatibilità nell'espletamento dell'incarico*”.

Sta di fatto che – invece – la causa di incompatibilità come espressamente prevista all'art. 95 RDG era – ed è – sussistente come da documento acquisito in atti che attesta la qualità di tesserato FIR rivestita dal Di Salvatore.

Non coglie nel segno e non possono essere accolte le difese secondo le quali l'innovazione regolamentare sarebbe intervenuta dopo tanti anni di costante applicazione della precedente versione, che non esisterebbe analoga norma nel corpo giuridico di altre Federazioni, e che comunque l'emendamento non sarebbe stato adeguatamente comunicato e/o pubblicizzato.

Tutti argomenti che – se anche fossero veri e dimostrati – non consentirebbero la disapplicazione della norma nè condurrebbero alla irrilevanza della sua violazione.

Né può essere dirimente ovvero suscettibile di sostenere favorevolmente la richiesta sospensione del presente procedimento, la promozione di autonomo giudizio concernente la richiesta di annullamento della delibera federale contenente tra l'altro, la modifica dell'art. 95 RDG con l'aggiunta della condizione di incompatibilità contestata al Di Salvatore, in quanto – al contrario



TRIBUNALE FEDERALE

di quanto ritenuto dalla difesa dell'inculpato - non può in alcun modo essere influente sulla vicenda in esame, che può – e deve – essere regolata da normativa vigente al momento del fatto contestato.

Deve quindi ritenersi che Di Salvatore Stefano abbia posto in essere una condotta difforme da quanto previsto dall'art. 95 RDG dichiarando, in maniera non vera, di non essere tesserato FIR.

Deve essere disattesa, invece, la contestazione relativa all'art. 24 del RDG, dal momento che non è ravvisabile dal complesso degli atti di causa, alcuna condotta finalizzata alla commissione del falso ideologico ipotizzato dalla Procura risultando più convincente e attendibile una ricostruzione dei fatti come commessi con disattenzione e superficialità che hanno portato ad un errore, non scusabile, e punibile nell'ambito colposo.

Per questi motivi il Di Salvatore viene condannato come da dispositivo che segue.

Il Tribunale Federale, respinge la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 24 del RG. Ritiene consumata l'ipotesi di cui all'art. 95 del RG vigente così come contestato nel deferimento, disattende la richiesta di sospensione del procedimento nonché le richieste istruttorie formulate dalla difesa;

PQM

condanna Di Salvatore Stefano alla interdizione di mesi 3 ai sensi dell'art. 20.1 del RG.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 21/02/2024

PUBBLICATA

IL 21/02/2024
Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it